

FRANCESCO DE VANNA (a cura di), *Misure di sicurezza e vulnerabilità: la 'detenzione' in casa di lavoro*, Modena, Mucchi, 2020, pp. 120.

*"L'ergastolo invisibile". A proposito di case lavoro*

I giudici inglesi hanno più volte statuito in materia di *whole tariff order* – l'istituto equivalente all'ergastolo ostativo, la cui perpetuità esclude l'accesso alla liberazione condizionale – che le persone condannate a questa pena possono (o debbono) morire in carcere.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha costruito proprio la sua giurisprudenza in materia di risocializzazione delle persone detenute a partire dal caso *Vinter v. United Kingdom* (2013) e ha stabilito in numerose pronunce il rapporto di incompatibilità tra le norme della Convenzione Europea e il "fine pena mai", ma ha anche escluso la conformità alla Convenzione EDU di un "fine pena...forse", affermando il principio secondo cui l'ergastolano deve conoscere il momento a partire dal quale la sua condanna sarà *de facto* riducibile.

Il sistema di tutela della giurisprudenza di Strasburgo può considerarsi un fronte basilare nella progressiva affermazione dell'incostituzionalità della pena perpetua all'interno degli Stati membri (proprio con l'eccezione della vicenda riguardante il Regno Unito alle porte della Brexit) e di emersione di questa materia nel dibattito pubblico.

L'interpretazione evolutiva del giudice di Strasburgo ha ricondotto all'obbligo convenzionale di riducibilità dell'ergastolo ostativo, fondato *de jure* sul divieto di tortura e trattamento disumano e degradante (art. 3 CEDU), specifiche norme procedurali, tali da sottrarre la sua regolamentazione nell'ambito dei *Contracting States* all'orizzonte costituzionale della pena.

Mr. Douglas Gary Vinter è stato difeso da Simon Creighton, titolare dello studio legale Bhatt Murphy Solicitors e dal Professor Dirk van Zyl Smit, tra i massimi esperti al mondo di *life imprisonment*. A partire da questa vicenda, l'irriducibilità sostanziale della pena è stata ricondotta allo sgretolamento di ogni progettualità esistenziale e ha acquistato rilevanza giuridica la circostanza che il condannato sia nella condizione di conoscere se e quando potrà essere liberato, non essendo così privato del *right to hope*.

Tale riferimento introduce alla portata della scelta compiuta da Francesco De Vanna, curatore del volume *Misure di sicurezza e vulnerabilità: la 'detenzione' in casa di lavoro*, che mette a tema – a partire da una tavola rotonda organizzata, il 17 febbraio 2020, dal CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità presso il Dip. di Giurisprudenza dell'Univ. di Modena e Reggio Emilia – quella che nell'ordinamento giuridico italiano rischia di assumere la forma di un "ergastolo bianco", ovvero la misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione alla casa di lavoro. Più precisamente un "ergastolo traslucido" o "invisibile", fuori dallo sguardo della società e delle istituzioni come le *chances* e le esistenze di coloro che vi rimangono trattenuti.

«Ci si è battuti per l'ergastolo ostativo ma gli internati vengono regolarmente ignorati e mi auguro solo perché non si pensa che possa esiste-

re una tale misura, almeno per un paese civile» (97): questa l'idea espressa da un ex internato in casa di lavoro che conduce al cuore delle rilevanti sollecitazioni teorico-giuridiche offerte dal libro.

Proprio a partire dalle significative testimonianze che in esso sono accuratamente restituite, *l'ergastolo è nero più che bianco* poiché ha impedito a chi lo ha scontato prospettive di vita fino a qualche giorno prima della morte. Per gli addetti ai lavori, l'espressione 'ergastolo bianco' assimila in modo atecnico una misura di sicurezza ad una pena. Per chi al lavoro vorrebbe essere addetto, internato in «una casa lavoro senza lavoro» in cui è impossibile svolgere un'attività lavorativa che non privi di dignità la persona, alle etichette giuridiche corrisponde un contenuto difficilmente distinguibile fino al momento in cui non comprende che il carcere è pure in grado di offrire di più, o se non altro, di chiedere di meno. Infatti, il luogo nel quale si sconta la misura di sicurezza ha pretese finanche maggiori (tra cui quella di internare persone la cui invalidità al lavoro è stata accertata: cfr. T. BONI, *Le persone in casa di lavoro: profili penalistici, ideologie della sicurezza, difficoltà nel reinserimento sociale*, 39-45, part. 42).

L'ordinamento giuridico italiano ha adottato il cosiddetto "sistema del doppio binario", come si spiega puntualmente in uno dei contributi (cfr. E. SANTORO, *Mettiamo il fossile in un museo: profili sociologico-giuridici*, 53-77, part. 64-69), che si basa sull'applicazione congiunta di una pena e di una misura di sicurezza in quanto istituti rispondenti a finalità non omologhe: il contenuto punitivo della sanzione penale non può riversarsi sull'esecuzione della misura di sicurezza, il cui presupposto applicativo è il temperamento tra la cura della persona e l'istanza di difesa sociale.

Il soggetto imputabile può essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva se viene dichiarata la sua "pericolosità sociale" all'esito di un giudizio prognostico che, al di là dei diversi modelli di interpretazione e di accertamento, è un terreno sul quale confluiscono i limiti della discrezionalità giudiziale, ma ancor più le carenze strutturali dell'ordinamento: in un emblematico paradosso, viene dichiarata "socialmente pericolosa" la persona che non può intraprendere con successo un percorso di risocializzazione, perché sprovvista di riferimenti sul territorio, di un lavoro (talvolta anche quando inabile ad esso), di una residenza.

Il momento in cui il soggetto ristretto in una casa di lavoro viene interpellato come responsabile del progetto per il suo reinserimento è lo stesso in cui «l'internato capisce la differenza della nuova etichetta ed è anche il momento in cui tutti accetterebbero di tornare dei normali detenuti» (67). Queste parole, che danno voce a esperienze dirette, ridimensionano molto il tenore atecnico che risiede nell'associazione di una misura di sicurezza all'ergastolo. La concreta difficoltà di autopromuovere un progetto di risocializzazione determina che il giudice ricorra all'istituto della proroga e lo faccia più volte ove l'internato in licenza dimostri di non essere pronto "per fare il suo reingresso in società".

I contributi raccolti da De Vanna danno vita ad un'occasione molto importante per tornare a discutere delle misure di sicurezza detentive in Italia, dopo quella che viene stipulativamente considerata la legge che ha

sancito il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari - l. 30 maggio 2014, n. 81 - e all'esito della discussione che si è svolta durante i lavori degli stati generali sull'esecuzione penale (19 maggio 2015 - 5 febbraio 2016).

Il percorso di riforma "coattiva" intrapreso dalle istituzioni italiane si è concluso con l'abolizione dei cosiddetti "manicomi giudiziari" e con l'introduzione delle Residenze per l'Esecuzione delle Misura di Sicurezza (R.E.M.S) nel presupposto che le ragioni della cura dovessero prevalere su quelle dell'internamento, ma ha lasciato in vita la misura di sicurezza dell'assegnazione alla casa di lavoro. La parziale riforma del 2014 ha affermato il principio secondo cui «le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima» (art. 1, comma 1-*quater*, l. 30 maggio 2014, n. 81), ma non si è tradotta in una revisione organica della materia e, dunque, non è confluita nella modifica del codice penale, del codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario. Francesco Maisto, che ha reso per molti anni la magistratura di sorveglianza un giudice non ancillare, evidenzia nel suo contributo *Le misure di sicurezza in casa lavoro: un "rude-re" che continua a far danni* (47-52) che il legislatore non ha tenuto conto del fatto che la nuova normativa sull'OPG si riverbera parzialmente sulla misura di sicurezza della casa lavoro. In *Le misure di sicurezza detentive: un tema trascurato* (33-38), il Presidente emerito della Corte costituzionale Valerio Onida sottolinea che nel codice penale italiano (47-52), approvato nel 1930, «si parla ancora di 'misure amministrative di sicurezza', quasi che non fossero, come le pene detentive, tali da incidere sul bene supremo della libertà personale» (33).

Il volume non affronta soltanto la questione di una riorganizzazione del sistema delle misure di sicurezza, ma pone la necessità di un ripensamento radicale della categoria della pericolosità sociale come fondamento "asserito" e non riscontrabile nei fatti, costruito surrettiziamente per "perpetuare" l'applicazione della misura dell'internamento nella casa di lavoro. A questo proposito, il contributo già menzionato di Tatiana Boni marca l'urgenza di una revisione del modello custodiale, punitivo e paracarcerario. Del resto, come emerge in più passaggi dell'opera, la Costituzione italiana, sulla base del disposto dell'articolo 25, comma 3, Cost., sottopone a riserva di legge e facoltizza il ricorso alle misure di sicurezza detentive. Ma vi è una distonia - sottolinea nella sua testimonianza Fedora Martini (99-108), funzionaria giuridico-pedagogica - tra le norme giuridiche e la realtà.

La prospettiva suggerita da De Vanna nel suo contributo *"Il 'fossile vivente' della misura di sicurezza in casa lavoro: profili giusfilosofici* (19-32) veicola la necessità di una riforma istituzionale, ma attraverso un approccio che sostiene le ragioni di questa urgenza *respingendo la marginalizzazione delle persone considerate marginali* e che volge la ricerca scientifica, in generale, e la riflessione giusfilosofica e teorico-giuridica, in particolare, al raggiungimento di tale obiettivo.

Il volume, infatti, non si concentra soltanto sugli effetti di una particolare misura di sicurezza detentiva o sulle conseguenze che discendono dalla criminalizzazione della povertà, ma tratta le condizioni di “vulnerabilizzazione” delle persone, mettendo, in questo modo, a segno un duro colpo all’insularità delle questioni riguardanti le persone che entrano nel circuito penale.

Molto spesso, non si pensa ai detenuti, agli ex-detenuti o agli internati come a persone rese vulnerabili e “ri-rese” tali, fino al punto di essere “incapacitate”. Il lettore che si accosterà al libro comprenderà che la vulnerabilità non può essere definita soltanto nel suo significato ontologico, come stato comune a tutti gli esseri umani, o come una prerogativa di certe categorie soggettive, ma discende da specifici contesti di vita (e talvolta di “non vita”), da condizioni patogenetiche.

Emerge in tal modo come la filosofia permetta di argomentare, con ricadute pratiche, il superamento delle categorie concettuali e delle strutture di pensiero che, in modo irriflesso, “di default”, caratterizzano l’approccio a certi temi e il punto di vista su alcuni ambiti, sfociando nella discriminazione e nell’esclusione sociale.

Come opportunamente sottolineano nella *Prefazione* – a partire da un approccio giusfilosofico – Thomas Casadei e Gianfrancesco Zanetti, fondatori del CRID (Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità), si tratta di una vulnerabilità “situata”, ovvero di un concetto «che può servire per identificare situazioni di sofferenza o di discriminazione, come strumento euristico, ma solo a patto di essere concettualizzata come nozione funzionante senza alcuna pretesa di conoscere in anticipo, per analogia, la struttura o i contenuti della situazione data» (9).

In questa direzione l’opera non standardizza o riduce a “tipo” l’esperienza degli ex-internati, né tantomeno tratta le loro testimonianze come un “oggetto” dell’analisi. L’attenzione e il rispetto con cui vengono restituiti i vissuti personali sembra risarcire un poco chi parla – senza mediazione – della propria dignità ed è significativo che questi contributi siano linfa di un’analisi interdisciplinare (e non il contrario).

Mutuando l’espressione (che dà il titolo al saggio) di Emilio Santoro, sociologo della pena e direttore del Centro Interuniversitario “Altro Diritto” e fondatore dell’omologo Centro di documentazione su Carcere, Devianza e Marginalità e Governo delle Migrazioni, le case di lavoro sono un “fossile in un museo”.

Potremmo aggiungere, un museo che deve ancora essere chiuso o del tutto smantellato, quello che ospita altri “reperti” del codice penale di ideazione fascista. L’istituto previsto dall’art. 216 c.p. ad oggi di certo rimane un “rudere” (più efficace metafora dal mondo dei liberi), che incombe sulla testa di chi vi sta sotto, e che seppur “pericoloso” (in uno Stato di diritto), non è stato ancora demolito.

Rosaria Pirosa